

Segreteria Generale  
Prot. AP/mle  
Roma, 29 maggio 2021

Alle Società Affiliate  
Ai Tesserati FIN  
a mezzo sito FIN

e.p.c.

Ai Comitati Territoriali FIN  
Agli Uffici FIN  
a mezzo mail

Oggetto: Indennità Collaboratori Sportivi aprile e maggio 2021 – Art. 44 decreto “Sostegni-bis”.

Come noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 25 maggio 2021, n 73 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", detto anche “decreto Sostegni-bis”.

L'art. 44 del predetto decreto ha previsto, tra le molte disposizioni, la conferma per i mesi di aprile e maggio delle indennità per collaboratori sportivi inquadrati nel regime dei compensi di cui all'art. 67 co.1 lett. m) Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Deve essere ricordato che l'erogazione automatica è prevista per i collaboratori che, in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, e, per i quali, sussistono gli altri requisiti di cui dall'art. 44 del citato D.L. 73/2021. Tuttavia è previsto che i requisiti degli aventi diritto debbano essere confermati entro il 4 giugno 2021, con le modalità più avanti descritte.

Come per la precedente erogazione, relativa al periodo gennaio – marzo, l'importo dell'indennità sarà determinato in base all'ammontare dei compensi percepiti nell'anno 2019 sulla base di tre fasce, basate appunto in base agli importi percepiti dal collaboratore nel periodo pre-Covid. In particolare, è stabilito che l'ammontare del bonus è così calcolato:

- 2.400 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono superiori a 10.000 euro;
- 1.600 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono compresi tra 4.000 e 10.000 euro;
- 800 euro se gli importi nel 2019 sono inferiori a 4.000 euro.

Differentemente alla precedente erogazione, ai fini della determinazione dell'ammontare dell'indennità, affidata alla Società Sport e Salute, verranno utilizzati i dati dichiarati dai beneficiari direttamente alla Agenzia delle Entrate sulla base dei compensi sportivi percepiti nell'anno 2019, ovvero utilizzando gli importi indicati nelle Certificazioni Uniche e non più sulla base del dato autocertificato direttamente dal beneficiario in occasione della precedente domanda di accesso al Bonus presentata a Sport e Salute.

La disposizione legislativa precisa che i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica e pertanto è condizione preclusiva all'accesso del nuovo Bonus.

Come già accennato, l'erogazione sarà automatica, nel senso che non è necessaria la presentazione di una nuova domanda anche perché il Bonus può essere riconosciuto soltanto ai soggetti che abbiano già beneficiato di almeno una delle indennità precedenti. Tuttavia l'erogazione è subordinata ad una conferma (entro il 4 giugno) che gli interessati dovranno fornire dopo aver ricevuto una apposita mail da Sport e Salute, nella quale sarà fornito un link -appunto- per confermare la permanenza dei requisiti per i mesi di aprile e maggio. Qualora i requisiti fossero venuti meno, è prevista una apposita casella per esplicitare con un flag la rinuncia all'indennità.

È importante sottolineare che anche in assenza della suddetta mail l'interessato potrà accedere direttamente alla piattaforma sempre entro e non oltre il termine del 4 giugno.

Per quanto attiene i requisiti per beneficiare del bonus si ricorda che gli aventi diritto sono:

- ✓ i lavoratori con rapporti di collaborazione di cui all'art.67 co.1 lett.m) presso il CONI, il CIP, le Federazioni ed Enti riconosciuti dal CONI, le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI;
- ✓ che abbiano cessato, ridotto, sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- ✓ che non siano percettori di altri redditi da lavoro (autonomo, subordinato ed assimilato, pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati, mentre non sono incompatibili l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di reversibilità, come già chiarito nella fase di erogazione dei precedenti Bonus;
- ✓ che non siano percettori del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza.

Si ricorda che sono comunque incompatibili le indennità le prestazioni previste dal decreto Cura Italia artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.l. 18/20 e s.m., ovvero quelle erogate in relazione a:

- ✓ norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
- ✓ trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria;
- ✓ trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
- ✓ nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga;
- ✓ indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- ✓ indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago;



- ✓ indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- ✓ indennità lavoratori del settore agricolo;
- ✓ indennità lavoratori dello spettacolo;
- ✓ Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19;
- ✓ indennità per gli iscritti al fondo gestione INPS;
- ✓ indennità per i lavoratori domestici.

Anche “redditi assimilati” ai redditi da lavoro, così come indicati nell’art. 50 TUIR, sono incompatibili con le indennità in argomento.

Si ricorda inoltre, come già precisato da Sport e Salute, che l’indennità di disoccupazione, essendo sostitutiva del reddito, è da considerarsi reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e pertanto incompatibile con la percezione dell’indennità erogata da Sport e Salute ai sensi dell’art. 6, comma 2, T.U.I.R.

Per ulteriori informazioni utilizza il Codice QR o il link di accesso alla apposita pagina del sito Sport e Salute e del Dipartimento dello Sport dedicata al Bonus in argomento, riportati in calce.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
(Antonello PANZA)



Q-Code – Sport e Salute – Bonus Sportivi

[Link sito Sport e Salute](#)

[Dipartimento per lo sport - Sport Bonus \(governo.it\)](#)